

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- rame raffinato	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami	
	- leghe di rame		
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami ed avanzi di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio, e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo grezzo: - Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco grezzo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno grezzo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Cap. 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex cap. 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi i prodotti delle voci ex 8306 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 84	<p>Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 8401	<p>Elementi combustibili nucleari (1)</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8402	<p>Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1993.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-palatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: <ul style="list-style-type: none"> - rulli compressori 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, per l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zigzag sono già prodotti originari 		
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg, con il motore			

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono: - fonografi elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8523 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, con videosintonizzatore incorporato	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542, considerati complessivamente, sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	(4)	
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, e cilindrata: - non superiore ai 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- superiore ai 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi i prodotti delle voci ex 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
Cap. 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli "altri materiali" della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 e 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 91	Pendole ed orologi, loro parti, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105 e da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi: tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il limite succitato il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9406 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore a 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché: <ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex cap. 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (escluso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex cap. 96	Lavori diversi, articoli manufatti, esclusi quelli delle voci ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza statola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
Cap.97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

APPENDICE III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche degli Stati SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1 N. A 000.000	
		<i>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</i>	
3. Destinataro (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
		<hr/> <hr/> <i>(indicare il paese, gruppo di paesi o territorio di cui trattasi)</i>	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (*)	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato Fatto a addì	

Se richiesto, il rito prevede la presenza del passaporto d'esportazione o certificato d'esportazione lo richiediamo

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a , addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)</p> <p>Fatto a , addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare alla rinfusa

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N.A. 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra _____ e _____ <small>(indicare i paesi, gruppo di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		
8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
		10. Fatture (indicazione facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

Four horizontal dashed lines for providing details.

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

Four horizontal dashed lines for listing documents.

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a _____, addì _____

(Firma)

(*) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc. relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riportate nei quali.

APPENDICE IV

LA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n. ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (2)

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ.(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ΕΟΧ (2)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n. ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-oorsprong zijn (2)

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE (2)

Versione islandese

Útflytjandi varanna, sem skjal þetta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir, að sé eigi annars gæmlega getid eru þær af EES frídindauppruna (2)

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2)

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (2).

.....(3)

(Luogo e data)

.....(4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
 - (2) Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
 - (3) Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.
 - (4) Cfr. l'articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

APPENDICE V

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito
lavorazioni o trasformazioni
nel SEE senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

Designazione delle merci fornite (1)	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati (2)	Valore dei materiali non originari impiegati (2) (3)
.....		
.....
.....		
		Valore totale
.....		
.....		
.....
		Valore totale	

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente:

Designazione delle merci fornite (1)	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della SEE (4)
.....
.....
.....
	(Luogo e data)

	(Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

-
- (1) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna (2). Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna (3) il valore delle barre non originarie.

- (3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

- (4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti.

L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

APPENDICE VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

La dichiarazione del fornitore a lungo termine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

relativa alle merci che hanno subito
lavorazioni o trasformazioni nel SEE
senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a: (1),
dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

Designazione delle merci fornite (2)	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati (3)	Valore dei materiali non originari impiegati (3) (4)
.....
.....
.....
		Valore totale
.....
.....
.....
		Valore totale

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE;

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE (5)
.....
.....
.....

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

dal

al (6)

Mi impegno ad informare immediatamente

..... (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....

(Luogo e data)

.....

.....

(Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

(1) Nome e indirizzo del cliente rifornito.

(2) Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna (2). Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna (3) il valore delle barre non originarie.

(4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti.

L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

APPENDICE VII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3,
TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
DEL PRESENTE PROTOCOLLO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI
DEI TITOLI DA IV A VI

Numero della voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti con tenore, in peso, di oli di petrolio o di materiali bituminosi inferiore a 70%
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base paraffinica, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, slack wax o scale wax
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

APPENDICE VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2,
PER I QUALI IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
E' ESCLUSO DA QUELLO DEL SEE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

Numero della voce SA	Designazione dei prodotti
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati diversi dagli amidi e fecole esterificati o eterificati; colle
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee oppure contenenti amidi e fecole o loro derivati
ex 3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: <ul data-bbox="628 1397 1477 1780" style="list-style-type: none"><li data-bbox="628 1397 1362 1458">- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, contenenti amidi e fecole o loro derivati<li data-bbox="628 1503 1477 1780">- Altri (esclusi gli acidi naftenici, i loro sali insolubili in acqua e i loro esteri, i carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, gli additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo, le malte e il calcestruzzo non refrattari e il sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44), contenenti in totale il 30 % o più, in peso, di zucchero, amidi e fecole, derivati di amidi e fecole o prodotti delle voci da 0401 a 0404

PROTOCOLLO 5
SUI DAZI DOGANALI DI CARATTERE FISCALE
(LIECHTENSTEIN, SVIZZERA)

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.

TABELLA

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni)
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni)
2707. 1010/9990 2709. 0010/0090 2710. 0011/0029	Oli minerali e prodotti della loro distillazione
2711/1110/2990	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
ex tutti i capitoli della tariffa	Prodotti utilizzati come carburanti
ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020
ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120
ex 8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408: Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120
ex 8702	Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg
ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa

ex 8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg
ex 8706	Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con motore
ex 8707	Carrozzerie di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine
ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:
1000	- Paraurti e loro parti
2990	- Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portasci
	- Freni e servofreni e loro parti
3100	- . guarnizioni di freni montate
3990	- . altri, esclusi i serbatoi dell'aria compressa, per freni
4090	- Cambi di velocità
5090	- Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione
6090	- Assi portanti e loro parti
7090	- Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati
9299	- Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm
9390	- Frizioni e loro parti
9490	- Volanti, piantoni e scatole dello sterzo
9999	- Altri, esclusi i coprivolante

PROTOCOLLO 6
SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE
DA PARTE DELLA SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN

La Svizzera e il Liechtenstein possono prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e, per quanto riguarda la Svizzera, dell'esercito, in periodi di grave penuria di forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è inesistente o insufficiente in Svizzera e nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

La Svizzera e il Liechtenstein applicano detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

**PROTOCOLLO 7
SULLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
CHE L'ISLANDA PUO' MANTENERE**

In deroga all'articolo 11 dell'accordo, l'Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:

Voce doganale islandese	Designazione
96.03	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili: <ul style="list-style-type: none">- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi:
96.03 29	-- altri:
96.03 29 01	-- con la parte posteriore di materia plastica
96.03 29 09	-- altri

**PROTOCOLLO 8
SUI MONOPOLI DI STATO**

1. L'articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:
 - monopolio austriaco sul sale,
 - monopolio islandese sui concimi,
 - monopolio della Svizzera e del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.

2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).

PROTOCOLLO 9
SUL COMMERCIO DI PESCE E DI PRODOTTI DEL MARE

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 2

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.
 2. La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:
 - a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86% del dazio di base;
 - b) il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14% del dazio di base.
 3. Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi autonomi al 1° gennaio 1992. Qualora, dopo il 1° gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.
- Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.
4. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
 5. La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.

Articolo 4

1. Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
2. La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
3. Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicaré misure antidumping o dazi compensativi.

Articolo 5

Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.

In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.

Articolo 6

Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.

Articolo 7

Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

APPENDICE 1

Articolo 1

La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304: - Salmoni - Aringhe del Baltico
ex 0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304: - Salmoni - Aringhe del Baltico
ex 0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati : - Filetti di salmone freschi o refrigerati - Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati (Si utilizza il termine "filetti" anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre).

Articolo 2

1. Il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0301 - 0305	Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex 0304, diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere prelievi variabili nell'ambito della loro politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex capitolo 15 ex capitolo 23	Grassi e oli per l'alimentazione umana Alimenti per animali da reddito

Articolo 3

1. La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304: <ul style="list-style-type: none">- Aringhe- Merluzzi bianchi

2. Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.

APPENDICE 2

TABELLA I

Voce del SA	Designazione delle merci
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0208 90	- altre: -- di balena
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
ex 1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni: -- Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
ex 1603 00	- Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli :
ex 2301 10	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: -- Polvere di balena
2301 20 crostacei, di	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 90	- Altri: -- Prodotti detti "solubili" di pesci

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41 0304 10 31	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0302 62 00 0303 72 00 ex 0304 10 39	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0302 63 00 0303 73 00 ex 0304 10 39	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0302 21 10 0302 21 30 0303 31 10 0303 31 30 ex 0304 10 39	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia
0305 51 10 0305 59 11	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, non salati
0305 30 11 0305 30 19	Filetti di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
0305 30 90	Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
1604 19 91	Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati
1604 30 90	Sucedanei del caviale

TABELLA III

In ciascuna delle voci seguenti, le concessioni fatte dalla Comunità non includono nessuno dei prodotti specificati nella tabella II o nell'addendum della tabella III.

Codice NC	Designazione delle merci
0301	Pesci vivi
0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304
0303	Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
0305	Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

ADDENDUM DELLA TABELLA III

Codice NC	Designazione delle merci
a) Salmoni:	Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>).
0301 99 11	vivi
0302 12 00	freschi o refrigerati
0303 10 00	del Pacifico, congelati
0303 22 00	dell'Atlantico e del Danubio, congelati
0304 10 13	filetti freschi o refrigerati
0304 20 13	filetti congelati
ex 0304 90 97	altre carni di salmone congelate
0305 30 30	filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati
0305 41 00	affumicati, compresi i filetti
0305 69 50	salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati
1604 11 00	interi o in pezzi, preparati o conservati
1604 20 10	altre preparazioni e conserve
b) Aringhe:	(<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
0302 40 90	fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0302 70 00	fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati
0303 50 90	congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0303 80 00	fegati, uova e lattimi, congelati
ex 0304 10 39	filetti di aringhe, freschi
0304 10 93	lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0304 10 98	altra carne di aringhe, fresca
0304 20 75	filetti congelati
0304 90 25	altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0305 20 00	fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia
0305 42 00	aringhe affumicate, compresi i filetti
0305 59 30	aringhe secche, anche salate, ma non affumicate
0305 61 00	aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate
1604 12 10	filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati
1604 12 90	aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate
ex 1604 20 90	altre aringhe preparate o conservate

c) Sgombri (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)

	0302 64 90	freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio
	0303 74 19	congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
	0303 74 90	congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (<i>Scomber australasicus</i>)
ex	0304 10 39	filetti di sgombri, freschi
	0304 20 51	filetti congelati (<i>Scomber australasicus</i>)
ex	0304 20 53	filetti congelati (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
ex	0304 90 97	altra carne di sgombri, congelata
	0305 49 30	affumicati, compresi i filetti
	1604 15 10	interi o in pezzi, preparati o conservati (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
	1604 15 90	interi o in pezzi, preparati o conservati (<i>Scomber australasicus</i>)
ex	1604 20 90	altri sgombri, preparati o conservati

d) Gamberetti

	0306 13 10	della famiglia Pandalidae, congelati
	0306 13 30	del genere Crangon, congelati
	0306 13 90	altri gamberetti, congelati
	0306 23 10	della famiglia Pandalidae, non congelati
	0306 23 31	del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore
	0306 23 39	altri gamberetti del genere Crangon
	0306 23 90	altri gamberetti, non congelati
	1605 20 00	preparati o conservati

e) Ventagli - pettini maggiori (*Pecten maximus*)

ex	0307 21 00	vivi, freschi o refrigerati
	0307 29 10	congelati
ex	1605 90 10	preparati o conservati

f) Scampi (*Nephrops norvegicus*)

	0306 19 30	congelati
	0306 29 30	non congelati
ex	1605 40 00	preparati o conservati

APPENDICE 3

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:

- Accordo tra la Comunità economica-europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

PROTOCOLLO 10
SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE FORMALITÀ
IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

- a) "controlli", qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;
- b) "formalità", qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).
2. Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:
 - relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
 - richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.

CAPO II PROCEDURE

Articolo 3 Controlli per sondaggio e formalità

1. Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:
 - i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;
 - i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.
3. Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.
4. Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Articolo 4 Norme veterinarie

Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

Articolo 5
Norme fitosanitarie

1. I controlli fitosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.
2. Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fitosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fitosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.
4. Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 6
Delega di competenze

Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.

Articolo 7
Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.

Articolo 8

Orari di apertura dei posti di frontiera

1. Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:
 - a) i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:
 - l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;
 - che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;
 - b) per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.
2. Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.
3. Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.
4. Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.

Articolo 9

Corsie di passaggio rapido

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

CAPO III
COOPERAZIONE

Articolo 10
Cooperazione tra autorità

1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
 - a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
 - b) la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;
 - c) l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;
 - d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.

Articolo 11
Notifica di nuovi controlli e formalità

Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.

Articolo 12

Fluidità del traffico

1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.

Articolo 13

Assistenza amministrativa

Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano *mutatis mutandis* conformemente alle disposizioni del protocollo 11.

Articolo 14

Gruppi di consultazione

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Agevolazioni di pagamento

Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.

Articolo 16
Relazione con altri accordi e con la legislazione interna

Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.

PROTOCOLLO 11
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

- a) "normativa doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti ;
- b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione": ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni di detta normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale.

Articolo 3
Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
 - b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
 - c) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4
Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5
Rilascio/Notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per

- rilasciare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Articolo 6
Forma e contenuto delle richieste di assistenza

1. Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
- d) le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento ; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Adempimento delle richieste

1. Per adempiere le richieste di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l'assenso dell'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità della quale l'autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte contraente, con l'assenso dell'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali ; ovvero
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità richiedente, se chiede un'assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell'ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.